



•ALERT•

1 MARZO 2022

Le modifiche del Codice del Consumo in vigore dal 1° gennaio 2022

LE NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI DI VENDITA DEI BENI

Il 25 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 170 del 4 novembre 2021, rubricato "Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE".

Con questo decreto, il legislatore italiano ha modificato la disciplina della vendita dei beni di consumo contenuta nel Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005).

Le nuove disposizioni sono **in vigore a partire dal 1° gennaio 2022** e si applicano ai **contratti conclusi dai consumatori successivamente a tale data**.

Le principali modifiche introdotte riguardano:

- l'armonizzazione di determinati aspetti dei contratti di vendita dei beni, in un'ottica di rafforzamento degli strumenti di tutela già previsti in favore del consumatore;
- la regolamentazione dei beni con elementi digitali.

LE MODIFICHE DEL CODICE DEL CONSUMO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022

Il nuovo testo dell'art. 128 del Codice del Consumo **amplia la nozione di contratto di vendita** cui si applicano le garanzie e i rimedi disciplinati dal Codice del Consumo. Difatti, ad esso



sono equiparati non solo – come già stabilito in precedenza – i contratti di permuta e di somministrazione, i contratti di appalto e i contratti d'opera, ma, d'ora innanzi, anche più genericamente "tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre".

Anche la definizione di "**bene**" è stata ampliata rispetto a quella precedentemente in vigore, non facendo più riferimento ai beni di consumo, ma ai "**beni (materiali)** tout court e includendo anche i beni c.d. "con elementi digitali", ossia qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un **contenuto digitale** o un **servizio digitale** in modo tale che la sua mancanza impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene. Nella nozione di contenuto digitale sono ricompresi "i dati prodotti e forniti in formato digitale", mentre per servizio digitale si intende sia "un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale", sia "un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati".

Alla regolamentazione della vendita dei beni con elementi digitali sono ora dedicate numerose disposizioni del Codice, ed in particolare il venditore:

- **dovrà tenere informato il consumatore degli aggiornamenti disponibili**, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni, e a fornirglieli entro termini stabiliti dal legislatore.
- **non risponderà** per difetti di conformità derivanti (i) dal mancato aggiornamento se il consumatore, pur debitamente informato dal venditore circa la disponibilità



dell'aggiornamento, non ha provveduto ad installarlo, oppure (ii) dall'errata installazione da parte del consumatore, che non dipenda da una carenza nelle informazioni fornite dal venditore a tale scopo.

Ancora in materia di beni con elementi digitali, il d.lgs. 173/2021 ha introdotto il Capo I-*bis* del Codice del Consumo, contenente la disciplina dei contratti di fornitura di contenuti digitali conclusi fra professionisti e consumatori.

REQUISITI DI CONFORMITÀ DEI BENI

Il nuovo testo dell'**art. 129** specifica i requisiti soggettivi e i requisiti oggettivi di conformità del bene venduto al contratto.

Il bene deve possedere i seguenti **requisiti soggettivi**:

- corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuale e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto di vendita;
- essere idoneo all'uso voluto dal consumatore, portato a conoscenza del venditore e da questi accettato;
- essere fornito con gli accessori, le istruzioni, anche per l'installazione, previsti dal contratto nonché con gli aggiornamenti previsti dal contratto.

Quanto ai **requisiti oggettivi** di conformità, il bene deve essere:

- idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo;
- dotato della qualità e corrispondere alla descrizione del campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
- consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
- della quantità e dotato delle qualità e delle altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, generalmente presenti in un bene dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o dal produttore nella pubblicità o nell'etichetta.

LA RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE E IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

È confermata la **responsabilità del venditore** per i vizi di conformità esistenti al momento della consegna del bene e che si manifestino entro due anni dalla consegna; inoltre, per i beni con elementi digitali, il venditore è responsabile per un periodo più lungo quando il contratto di vendita prevede la

fornitura continuativa del contenuto o del servizio digitale. Rispetto a tale ultimo profilo, l'attuale art. 135, 2° comma, del Codice del Consumo pone **in capo al venditore** di beni con elementi digitali forniti continuativamente **l'onere di provare la conformità del contenuto o del servizio digitale** durante il periodo di fornitura. Per tutte le altre categorie di beni, invece, opera la presunzione, salvo prova contraria, dell'esistenza del vizio già al momento della consegna del bene se esso si manifesta entro un anno dalla consegna del bene, esteso rispetto al precedente termine di sei mesi. Tra gli interventi particolarmente favorevoli per il consumatore, inoltre, rientra **l'eliminazione del termine di decadenza** di due mesi dalla scoperta per denunciare al venditore il difetto di conformità. Rimane fermo, invece, il termine di prescrizione della relativa azione (art. 133, comma 3) esteso a **26 mesi dalla consegna**.

Pur precisando le prerogative del consumatore per il loro esercizio, sono rimasti invariati i tradizionali rimedi a disposizione del consumatore in caso di difetto di conformità, e cioè, in alternativa: (i) il ripristino della conformità del bene, (ii) la riduzione proporzionale del prezzo, (iii) la risoluzione del contratto.

Sotto il profilo del risarcimento del danno, è confermato l'orientamento della giurisprudenza che da tempo ammetteva il rinvio alle norme del Codice civile per tutto quanto non disciplinato dal Codice del Consumo in materia di formazione, validità ed efficacia dei contratti, conseguenze della risoluzione del contratto e **diritto al risarcimento del danno**.

Infine, tali **disposizioni** a tutela del consumatore hanno **carattere imperativo** e, pertanto, ogni pattuizione volta a privare il consumatore della protezione assicurata dovrà ritenersi nulla. Sono invece ammesse deroghe migliorative.

CONTATTI

Claudia Bosco

claudia.bosco@lcalex.it

Linda Lorenzon

linda.lorenzoni@lcalex.it

Pia De Negri

pia.denegri@lcalex.it

